

N. 17049/2025 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**IV SEZIONE CIVILE**

*fallimenti-esecuzioni- procedure concorsuali*

Il giudice designato,

letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta, rileva quanto segue.

La società e il socio accomandatario

in proprio hanno proposto innanzi a questo tribunale il ricorso per la conferma di misure protettive ex art. 19 CCII ;

nessun creditore si è costituito nel presente giudizio.

Va risolta in via preliminare la questione di incompetenza per territorio, sollevata da questo giudice in prima udienza.

I ricorrenti, al fine di radicare la competenza innanzi a questo ufficio hanno illustrato in ricorso quanto segue: *la società ha sede legale in* *dall'11.02.2025,* *alla via* *dall'11.02.2025,* *trasferitasi dalla precedente sede di Località*

*Nel caso di specie, il trasferimento è irrilevante ai fini della competenza. Il tribunale competente a decidere sul ricorso rimane quello del luogo dove si trovava la sede legale prima del trasferimento, come stabilito dall'art. 28 del Codice della Crisi d'Impresa.*

*L'attività produttiva viene svolta, invece, presso la sede operativa in Località*

(pag. 4 ric.).

La società risulta iscritta nel registro delle imprese di Milano, presso il quale è stata pubblicata l'istanza di misure protettive (cfr. visura doc. 3 ric.).

Le citate circostanze denotano l'incompetenza per territorio di questo tribunale.

Per ammissione della stessa società, come sopra testualmente riportato, attualmente la sede della stessa si trova a Milano, mentre solo la sede operativa è rimasta tuttora in , in provincia di Brescia.

Anche nelle note depositate dalla società emerge che ciò che rimasto in è l'attività produttiva.

Ai sensi dell'art. 19 primo comma ccii competente a provvedere sulla conferma è il tribunale individuato ex art. 27 ccii che a sua volta rimanda alla sede della società, e dunque il tribunale di Milano.

Il regime di cui all'art. 28 ccii, invocato dai ricorrenti, non può trovare applicazione nel procedimento in esame, sicchè l'intervenuto trasferimento della sede dal circondario di Brescia al circondario di Milano entro l'anno (11.2.2025) determina comunque lo spostamento della competenza in favore del tribunale di Milano.

L'inapplicabilità dell'art. 28 ccii si fonda essenzialmente su due ordini di ragioni.

L'art. 19 ccii, che contiene le norme del procedimento di conferma, quanto alla competenza si limita a richiamare il solo art. 27 ccii cit., e non anche l'art. 28 ccii.

Inoltre, l'art. 28 ccii è contenuto nel titolo III del codice, che disciplina gli strumenti di regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza e infatti testualmente si riferisce alle domande di accesso a uno di detti strumenti, regolando dunque istituti che hanno natura diversa dalla composizione negoziata della crisi, la cui disciplina trova infatti spazio nell'autonomo titolo II del codice.

Alla luce delle complessive emergenze, va dunque dichiarata l'incompetenza di questo tribunale, con conseguente revoca delle misure protettive.

Quanto al regime conseguente alla pronuncia di incompetenza, neppure può trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 29 e ss. ccii, richiamata anch'essa in subordine dai ricorrenti, con richiesta di trasmissione degli atti al tribunale di Milano.

Per espressa previsione normativa (art. 19 comma sette ccii) il procedimento di conferma delle misure protettive si svolge nella forma prevista dagli artt. 669 -bis e seguenti del codice di procedura civile, ossia secondo il diverso modello del procedimento cautelare uniforme, caratterizzato dalla non definitività della decisione e dalla riproponibilità dell'istanza cautelare (cfr. sul punto Cass. S.U. n.18189/13 e successive conformi, tra cui la recente Cass. n. 10151/2025).

Nessuna statuizione viene pronunciata in relazione alle spese di lite, in quanto nessun creditore si è costituito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss cpc e 19 CCII

1.dichiara l'incompetenza per territorio di questo tribunale e per l'effetto revoca le misure protettive;

2.null per le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al registro delle imprese di Milano.

Brescia, 7.10.25

Il giudice des.

Angelina Augusta Baldissera